



CINQUE TERRE

UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE -
SCUOLA - CULTURA - TURISMO E SOCIALE

FONDO SOCIALE AFFITTI 2021/2022 – BANDO PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti)

ARTICOLO 1 SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Sono esclusi dal contributo i titolari di contratto relativo ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto a canone sociale, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Monterosso al Mare, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.** Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) **residenza anagrafica nell'alloggio in locazione**, ubicato nel Comune di Monterosso al Mare;
- c) titolarità di un **contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario** non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) **non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale**, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) **non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale** il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza P "Riviera", pari a €. 137.894,03.

f) **non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici**, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) **valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente del nucleo familiare non superiore a € 16.700,00,**

h) **effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).**

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2021, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione

ARTICOLO 3

NUCLEO FAMILIARE

Si considera il nucleo anagrafico del quale il richiedente la prestazione fa parte al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Vale a dire:

richiedente la prestazione,

soggetti conviventi componenti la famiglia anagrafica (art. 4 D.P.R. 223/89),

soggetti fiscalmente a carico (compresi figli, anche maggiorenni)

ARTICOLO 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle **ore 12,00 del giorno 05 luglio 2022.**

Il modello per la compilazione della domanda può essere ritirato presso il Palazzo Municipale, Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00, o può essere scaricato dal sito

www.comune.monterosso.sp.it. All'Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente-Contributi"

I modelli, debitamente compilati e sottoscritti e con l'indicazione dell'indirizzo cui vanno trasmesse le comunicazioni relative al presente bando, debbono essere presentati entro il termine di scadenza all'ufficio protocollo del Comune di Monterosso al Mare (aperto tutti i giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00), ovvero inviati a mezzo PEC entro lo stesso termine all'indirizzo protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it o inviati via mail all'indirizzo protocollo@comune.monterosso.sp.it.

ARTICOLO 5

FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

I Servizi Sociali del Comune provvedono all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità, ed alla formazione di un elenco di beneficiari ammessi.

La graduatoria indicherà per ciascun soggetto l'importo del contributo teorico spettante, calcolato ai sensi dell'art. 2, e sarà stilata in ordine decrescente sulla base del valore del contributo teorico concedibile.

Non si farà luogo all'inserimento nella graduatoria come sopra compilata, dei soggetti cui spetterebbe un contributo teorico inferiore a € 500,00.

La graduatoria provvisoria e definitiva saranno pubblicate all'Albo pretorio.

Qualora le risorse trasferite dalla Regione Liguria non risultassero sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, i contributi medesimi verranno liquidati in misura proporzionalmente ridotta.

ARTICOLO 6

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Ilenia GALEAZZI